

Allegato

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT – RCO)
N. 167820871

STIPULATA TRA



**Federazione
Ciclistica
Italiana**

Federazione Ciclistica Italiana

C.F. 05228470588 P. Iva 01377441009
Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma

E

La Compagnia Assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

Agenzia di Genova – Codice 52733

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	30.06.2020
Alle ore 24:00 del	31.12.2023

POLIZZA ASSICURATIVA

PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI.

Tra la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA in seguito denominata Contraente, e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., denominata Assicuratore e/o Società, viene stipulata la seguente Polizza per l'assicurazione responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, per conto e a favore della Federazione Ciclistica Italiana, dei suoi organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei suoi Tesserati.

Le prestazioni garantite sono disciplinate nell'allegato "REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA".

Tale regolamento forma parte integrante della presente Polizza.

Art. 1 Titoli che danno diritto all'assicurazione

I Titoli che costituiscono diritto, senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative sono:

- La Tessera con banda magnetica, nominativa, numerata, riportante i dati identificativi del possessore o comunque l'attestazione della F.C.I. dell'avvenuto tesseramento;
- Affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana per le Società;
- Elenco Soci delle Società affiliate;
- L'elenco dei partecipanti non tesserati (per le coperture ad adesione);
- Tessera Giornaliera nominativa, numerata, con l'indicazione della data, del luogo e della denominazione della gara e/o manifestazione appartenente al settore amatoriale/ciclosportivo, organizzate dalle Società affiliate alla Contraente.
- Possesso di valido certificato di idoneità alla pratica sportiva ciclistica in piena coerenza con le normative statali in tema di "Certificazione medica per l'idoneità sportiva" e con i Regolamenti federali finalizzati alla tutela dei propri tesserati e dei partecipanti alle gare del calendario federale.

Le tessere giornaliera vengono sottoscritte presso le Società Organizzatrici delle manifestazioni affiliate alla F.C.I., ed hanno validità decorrente dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della manifestazione/gara organizzata e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno del rilascio. Qualora la manifestazione e/o gara organizzata dovessero svolgersi su più giornate, sarà necessario attivare, tramite pagamento del corrispettivo previsto, tante tessere quante sono le giornate previste dal programma delle stesse.

Possono essere altresì sottoscritte il giorno stesso della manifestazione durante le operazioni preliminari prima della partenza. Possono essere esclusivamente rilasciate a cittadini italiani e stranieri muniti di valido documento di identità.

- Tessera annuale promozionale "PG" a favore dei bambini/e di età compresa tra i 3 e i 12 anni (nonché per i bambini fino a 15 anni solo se iscritti alle scuole di ciclismo), valida esclusivamente per le attività/manifestazioni promozionali di formazione motoria in bicicletta, con esclusione della partecipazione a gare, organizzate dalle Società Giovanili affiliate alla Contraente.
- Tessera da Addetto alla segnalazione aggiuntiva (ASA) in ottemperanza al disposto del decreto ministeriale del 19 dicembre 2007 - Ministero dei Trasporti ed eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

Si precisa che la Federazione Ciclistica Italiana, i suoi Organi, dipendenti e collaboratori sono da intendersi automaticamente assicurati.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7006584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.328,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 190006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capigruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Art. 2 Durata e decorrenza della Polizza

Il presente *contratto assicurativo* ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio. E' data facoltà alle parti di rescindere dalla presente Polizza ad ogni scadenza annuale, con un preavviso di 120 (centoventi) giorni. La Compagnia si impegna a mantenere le stesse condizioni per un ulteriore triennio e pertanto sino al 31.12.2026.

E' inoltre facoltà del Contraente della polizza, con preavviso non inferiore a 90 giorni (novanta) giorni antecedenti la scadenza annuale, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo del premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza, in base all'effettiva entità temporale del periodo di proroga richiesto dal Contraente.

Art. 3 Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- I premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Somme Assicurate e Premi;
- L'importo complessivo previsto alla Sezione Somme Assicurate e Premi (numero adesioni - premio unitario – premio totale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all'assicuratore per ciascun anno assicurativo, sulla base del numero di assicurati ipotizzato nella Sezione Somme Assicurate e Premi;

si conviene che il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio, anche fra categorie di assicurati, verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati previsti alla Sezione Premi. Nell'ipotesi di tesserato con più qualifiche sarà dovuto il solo premio maggiore tra le varie qualifiche.

Entro la data del 30/06 di ogni anno la Federazione fornirà all'Assicuratore elenco riportante il numero degli assicurati suddivisi per categorie e/o tipo di tessera associativa e delle Società affiliate riferito all'anno assicurativo decorso, affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se la Federazione non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta l'Assicuratore deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Federazione abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'Assicuratore di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Dopo la scadenza del contratto, se la Federazione non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Assicuratore, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Federazione che dichiara di mettere a disposizione dell'assicuratore per eventuali controlli.

Art. 4 Denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto dall'Assicurato alla Società Assicuratrice, preferibilmente per il tramite del Broker utilizzando gli appositi moduli. La denuncia del sinistro, con l'indicazione del

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096594
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818510012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 160006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it


Unipol
S.p.A.

luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, possibilmente corredata da documentazione comprovante l'accaduto, deve essere fatta per iscritto alla Società Assicuratrice, per il tramite del Broker, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano ragionevolmente avuto la possibilità o abbiano ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 5 Informazioni sui sinistri

La Società Assicuratrice si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale il dettaglio dei sinistri aggiornati, indicando:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Ente Contraente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (possibilmente su foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30.

La Società Assicuratrice dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

Art. 6 Clausola Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente polizza, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente polizza, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominato uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto, con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del collegio sarà Roma.

Art. 7 Foro competente

Per le azioni non compromettibili ad arbitri e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente articolo 6 il foro competente a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello scelto del luogo ove ha sede il Contraente e/o l'Assicurato, salvo che nel caso di controversie nelle quali sia attore o convenuto l'Assicurato, per le quali sarà competente il foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Art. 8 Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Innovazione Insurance Brokers S.r.l. -

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


UNIPOL

Sede Legale: via Stalingrad, 45 - 40129 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7006584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00018570012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 51469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 180006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Sede Operativa Via Assarotti, 7 – 16122 Genova (in seguito denominata anche Broker), il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza incluse riforme, rinnovi o sostituzioni.

La remunerazione del broker, come riconosciuto dagli usi di settore confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Art. 9 Coassicurazione

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'Indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

Pertanto la firma apposta dalla delegataria agli atti di variazione, la rende ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, La Federazione Ciclistica Italiana, l'assicuratore e il broker, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Se l'Assicuratore o il broker hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziari, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura –ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipolit - tel. +39 051 507791 - fax +39 051 7066584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 0374081201 - R.E.A. 581469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società eopogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché non allegati.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA


Unipol
1977-2000

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507710 - fax +39 051 7090284
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740617207 - R.E.A. 518469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I alla L.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 045
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO PRESTATORI DI LAVORO, PER CONTO E A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETA' AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI.

DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Beneficiario

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Broker

La Società Innovazione Insurance Brokers Srl specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.

Coperture integrative per adesione

Coperture attivate tramite il pagamento del premio e l'invio di uno tra i moduli preposti.

Dirigente e Componente del Consiglio Direttivo

Il soggetto tesserato con tale titolo che svolge unicamente attività direttiva, organizzativa e/o amministrativa nell'ambito della società affiliata.

Franchigia

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto della somma liquidabile a termine di polizza per restare a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Massimale

Importo massimo delle prestazioni delle Società.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Presidente di Società

Il soggetto tesserato con tale titolo che svolge unicamente attività direttiva, organizzativa e/o amministrativa nell'ambito della società affiliata.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Socio di Società

Tesserato che collabora nell'attività sociale svolgendo attività amministrativa e/o organizzativa nell'ambito di società affiliata.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


344-PP0

Sede Legale: via Stalingrad n. 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096984
Capitale sociale iv. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 100006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Tecnico

Ogni tesserato in qualità di direttore sportivo, formatore, maestro, istruttore, allenatore, collaboratore e le analoghe figure comunque preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

Tessera giornaliera

Tessera valida a decorrere dal momento del rilascio ai partecipanti fino a tutto il tempo necessario della gara/manifestazione organizzata e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno del rilascio.

Tessera Promozione Giovanile

Tessera avente validità annuale a favore di bambini ricompresi tra i 3 ed i 12 anni (nonché per i bambini fino a 15 anni solo se iscritti alle scuole di ciclismo).

Tesserato

Ogni singolo soggetto iscritto (tesserato) alla Federazione Ciclistica Italiana anche in possesso di più qualifiche federali.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00618570112 - P.IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

NORME GENERALI

Art. 1 Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati, anche in caso di partecipazione a gare e manifestazioni organizzate da Enti terzi che consentano la partecipazione dei tesserati FCI.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l'Assicuratore, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dal momento della comunicazione della diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato nella presente polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorrono dalle ore 24:00 del giorno della data di validazione trascritta sulla tessera e dalla data di affiliazione ai sensi dell'art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della presente polizza, e cessa alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2020 anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 (sessanta) giorni ad esclusione della prima rata il cui termine di rispetto è di 15 (quindici) giorni, decorso il quale la copertura rimarrà sospesa, ai sensi dell'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

In caso di sinistro, la Compagnia provvede ad erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo indennizzato.

Ai fini dell'accertamento dell'efficacia della copertura assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di Regolamento e di Polizza in data posteriore alla richiesta di tesseramento ma anteriore alla segnalazione dei nominativi all'Assicuratore, quest'ultimo esprime riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


UNIPOL

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 709584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.339,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 51469
Società soggette all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

L'assicurazione vale solo nei riguardi di quei soggetti che, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione, posseggano tutti i requisiti necessari per ottenere il tesseramento o l'attribuzione della qualifica ed appartengano ad Associazioni o ad altri organismi regolarmente affiliati o dipendenti dalla Federazione stessa, e concerne esclusivamente l'attività sportiva autorizzata e controllata dall'organizzazione della Federazione.

Si precisa che si riterranno valide ed operanti, ai fini della copertura assicurativa, le eventuali proroghe al tesseramento F.C.I. semprechè le stesse non superino la data del 28 febbraio dell'annualità successiva.

Per quanto sopra, resta stabilito che, per tutti i sinistri occorsi tra il 1° Gennaio ed il 28 Febbraio di ciascuna annualità assicurativa, si intenderà valido ed operante il titolo che dà diritto alla copertura assicurativa riferito all'anno precedente, limitatamente per quelle discipline e per quelle attività previste dai calendari federali, e a condizione che il tesseramento sia stato rinnovato per la stagione successiva entro tale termine, salvo i casi di decesso o di lesioni che impediscano il prosieguo dell'attività, in tali ipotesi si riterrà valida la copertura nonostante il mancato rinnovo.

Per le Tessere giornaliere o per le coperture integrative per adesione il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato avranno effetto rispettivamente, dal momento del rilascio della tessera giornaliera o dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nei moduli da inviare all'Assicuratore, tramite il Broker unitamente a copia del pagamento dovuto.

Nel caso delle tessere giornaliere resta ferma la responsabilità da parte della Società affiliata organizzatrice e/o delle strutture periferiche di inviare all'Ufficio Assicurativo della FCI entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, su supporto meccanografico, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti partecipanti al singolo evento ai quali è stata rilasciata una tessera.

Con riferimento alla tessera promozionale "PG" si stabilisce che il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo assicurato avrà effetto dal momento in cui verrà rilasciata ai partecipanti la relativa tessera, con facoltà per i bambini che hanno compiuto il 7° anno di età di essere sostituita in corso d'anno con corrispondente Tessera per le categorie Giovanissimi, Esordienti o Allievi nel caso di ragazzi e ragazze comprese tra i 13 e i 15 anni ed iscritti alle scuole di ciclismo.

Art. 4 Assicurazione per conto altrui

La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art.1891 Codice Civile.

Art. 5 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il Mondo intero, con eccezione di U.S.A. e Canada, in cui opera relativamente alle attività svolte in tali Paesi per motivi di lavoro e servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra o terrorismo. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in euro e comunque in Italia.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


Unipol
2011110

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - I.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

NORME PARTICOLARI

Descrizione attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

- L'attività della Federazione Ciclistica Italiana, delle strutture periferiche e delle Società affiliate riguarda:
 - l'organizzazione e la gestione di attività sportiva in genere, gare, allenamenti, corsi, stages, manifestazioni, iniziative promozionali - sportive - culturali - ricreative e turistiche programmate, anche a scopo promozionale;
 - riunioni, incarichi, missioni ed i relativi trasferimenti (anche con mezzi propri) riferiti a qualsiasi soggetto sia funzionalmente riconducibile al Contraente e/o alle sue strutture periferiche e/o alle Società affiliate.
- L'attività dei Tesserati riguarda la pratica sportiva, le gare, l'allenamento, anche individuale con o senza l'uso di bicicletta previsto, disposto, autorizzato o controllato dalla società sportiva affiliata del soggetto, come previsto dall'art. 7 del Decreto 3 novembre 2010 Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (G.U. n 296 del 20.12.2010).

Le garanzie sono operanti anche nei casi di danni a terzi provocati da "cadute di gruppo" o senza identificazione dell'autore del danno purché accaduto durante: gare, corsi, manifestazioni, iniziative promozionali- sportive- culturali- ricreative e turistiche programmate, anche a scopo promozionale, riconducibili a vario titolo al Contraente e/o sue strutture periferiche e/o alle Società affiliate.

Art. 1 Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per la Federazione Ciclistica Italiana, per i suoi organi, le sue strutture anche periferiche, per le società affiliate, i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, dirigenti nazionali, regionali e provinciali, i membri dei Consigli Direttivi ed i soci di società affiliate, che sono le persone fisiche riportate nei moduli predisposti dalla Federazione per la ratifica dell'affiliazione della Società, i possessori di Tessera Giornaliera, possessori di tessera promozionale "PG" e tutti coloro che sottoscrivono una delle coperture integrative ad adesione tramite invio al Broker degli appositi moduli e pagamento del relativo premio.

In relazione ai membri dei Consigli Direttivi e ai Soci di Società Affiliate, l'assicurazione è prestata, in ordine cronologico partendo dal Presidente della Società, per il numero di persone che verrà stabilito dalla Federazione nelle norme annuali di affiliazione.

Art. 2 Oggetto del rischio e Capitale assicurato

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ad eccezione delle attività e delle operazioni menzionate al paragrafo "Esclusioni", ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

A maggior chiarimento si precisa, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile:

- derivante da proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili anche di proprietà di soggetti terzi;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40138 Bologna (Italia) - unipol@assicurazioni.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro della Impresa di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società raggruppate al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it


Unipol
03-0770

- all'assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, organizzazioni di gare e manifestazioni sportive
- derivante dalla proprietà e/o locazione, gestione, delle Sedi della Federazione Ciclistica Italiana e delle strutture periferiche. La garanzia è estesa alla gestione di impianti sportivi (velodromi, palestre, etc.) ed uso delle attrezzature: (tandem, traini, moto velodromo, etc.), qualora la Federazione Ciclistica Italiana, le Società affiliate o consorzi di Società affiliate abbiano stipulato con il proprietario dell'impianto sportivo contratti d'uso e/o gestione o comunque abbia previsto la possibilità di svolgere le attività oggetto della Polizza in impianti aperti al pubblico;
- di Atleti Stranieri non tesserati a Società affiliate alla F.C.I. partecipanti a gare (dilettantistiche) organizzate da Società affiliate alla F.C.I., a condizione che sia stato pagato il relativo premio;
- derivante alla F.C.I. alle sue strutture periferiche ed alle Società, per danni causati a terzi da persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgono la loro opera quali collaboratori coordinati e continuativi o comunque addetti, con mansioni di qualunque natura, alla organizzazione di gare e manifestazioni.

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera impiegati tramite Ditte regolarmente autorizzate.

Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali.

L'assicurazione RCT vale anche per: la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Il massimale RCT per i tesserati e per coloro che attivano le coperture integrative previste agli art. 15 Atleti Stranieri, art. 16 Partecipanti non tesserati a gare e/o manifestazioni, art. 17 Partecipanti alle attività sportive promozionali nell'ambito degli Istituti scolastici è € 520.000,00, salvo quanto previsto per le altre categorie assicurate individuate alla Sezione Somme assicurate e Premi.

Art. 3 Validità della garanzia -- regime temporale

L'assicurazione vale per le richieste di indennizzo presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa purché siano conseguenza di fatti verificatisi non prima del 1° Gennaio 2015. In caso di più richieste di indennizzo originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Il contraente dichiara inoltre, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, richieste di indennizzo conseguenti a fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza.

Art. 4 Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che:

- tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato;
- non sono considerati terzi le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge e carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo - quando subiscano il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la successiva garanzia "Responsabilità civile verso le persone soggette all'assicurazione obbligatoria di legge a carico dell'assicurato" in caso contrario detto soggetti saranno

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096524
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 0081857012 - P. IVA 0374081207 - R.E.A. 51469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.62006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it


UNIPOL
GRUPPO

considerati terzi a tutti gli effetti;

- gli assicurati sono sempre considerati terzi fra loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento delle attività rientranti negli scopi della Federazione Ciclistica Italiana; durante lo svolgimento degli allenamenti gli assicurati sono considerati terzi fra di loro solo per sinistri che abbiano causato lesioni fisiche.
- non sono considerati terzi fra di loro il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti la lesione personale in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, la lesione stessa si sia verificata durante le attività coperte dalle presenti garanzie.

In caso i sinistro che provochi lesioni personali, verificatosi tra due o più tesserati alla Federazione in attività di gara o di allenamento, la presente polizza interverrà esclusivamente in eccedenza all'indennizzo previsto dalla polizza infortuni (regolamentata come da D. Lgs. 3.11.2010).

Art. 5 Altre Assicurazioni: secondo rischio per differenza di condizioni e limiti

Qualora a favore dell'Assicurato al momento del sinistro fossero valide ed operanti altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente Polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

Art. 6 Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità civile verso persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria di Legge a carico dell'Assicurato - dipendenti o non dipendenti di quest'ultimo.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. Non costituisce però motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l'INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


Unipol
189996

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7006584
Capitale sociale Lit. Euro 2.031.456.328,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 06818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511459
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 del 9 giugno 1975 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'Assicurazione RCO vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 7 Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Nei giudizi promossi nei confronti della Federazione Ciclistica Italiana e i suoi organismi, la designazione del legale avverrà su indicazione della F.C.I. La difesa dell'Assicurato viene assunta fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del giudizio nel grado in corso al momento della liquidazione del sinistro.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati d'intesa con lo stesso e non risponde di multe o ammende. L'Assicuratore si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali

Art. 8 Rinuncia alla rivalsa/surroga

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- dipendenti dell'Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo;
- Società affiliate ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore, o della quale l'Assicurato sia titolare dell'intero capitale sociale.

Salvo sempre il caso di dolo.

Unipol(Sai) Assicurazioni S.p.A.


UNIPOL
GRUPPO

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7006504
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570112 - P.IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 045
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Art. 9 Franchigia

La garanzia di responsabilità civile verso terzi viene prestata con una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro, limitatamente ai danni a cose. L'Assicuratore liquiderà il danno al netto di tale importo, che rimarrà a carico del danneggiante.

Art. 10 Esclusioni

Dall'Assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- a) da furto, eccettuato il materiale in uso alle squadre nazionali anche di proprietà di soggetti terzi nei limiti di € 100.000,00 per evento/raduno;
- b) ricollegabili a rischi di responsabilità civile, per i quali, in conformità della legge n. 990/1969 e ss.mm.ii. e regolamenti di esecuzione, (salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 9 comma 6 del Codice della Strada), l'assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria; nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende – in ogni caso - compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza;
- c) a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- d) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- f) provocati a cose altrui dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili, da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- g) per quanto riguarda la categoria "Atleti stranieri", in caso di partecipazione ad attività organizzate all'estero in seno alla propria nazionale;
- h) in relazione all'esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva, salvo il caso, già menzionato al precedente art. 2 *Oggetto dell'Assicurazione*, in cui la Federazione Ciclistica Italiana, le società affiliate o Consorzi di società affiliate abbiano stipulato con il proprietario dell'impianto sportivo contratti d'uso e/o gestione, per svolgere le attività oggetto della convenzione;
- i) conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione R.C.T. - R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- k) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- l) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- m) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti se pur in parte dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'asbesto o l'amianto;

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507710 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale I.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P.IVA 03740691207 - R.E.A. 58469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 100005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it


UNIPOL

- n) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- o) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- p) danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio;
- q) derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- r) diretti o indiretti causati da presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma;
- s) derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, *mobbing*, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);
- t) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- u) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Dalla presente garanzia sono inoltre esclusi:

- v) i Presidenti e/o le figure analoghe dei Gruppi Sportivi che tesserano atleti che svolgono attività professionistica ed i Presidenti degli Enti Organizzatori di gare professionistiche non costituiti in associazioni sportive, bensì in Società di capitali.

Si precisa inoltre che la garanzia di R.C.T. non comprende gli importi che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (Punitive o Exemplary Damages).

Art. 11 Estensioni di garanzia

A. Responsabilità Civile personale

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e collaboratori e del personale non dipendente mentre opera per conto dell'Assicurato e mentre si trova nelle ubicazioni ove si svolge l'attività.

Relativamente al D.L. N. 81/2008, in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale solo nel caso in cui il preposto al servizio di prevenzione e protezione sia un dipendente.

B. Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

1. sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone mentre eseguono i lavori medesimi;
2. l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni corporali gravi.

La presente estensione di garanzia opererà in eccesso ad eventuali polizze stipulate per i medesimi rischi.

C. R.C. del Committente

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza veicoli in genere.

D. Danni a cose altrui trasportate, in consegna, uso e/o custodia

L'assicurazione comprende anche i danni provocati da furto o evento fortuito alle cose altrui trasportate e/o in consegna, uso e custodia durante le attività delle Squadre Nazionali espletate per conto della contraente.

Tale garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro di € 100.000,00 per evento/raduno.

E. Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7006584
Capitale sociale Lit. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570112 - P. IVA 03740811207 - I.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

detenute, per i quali è operante il limite di risarcimento di € 300.000,00 per sinistro e anno.

La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione della franchigia assoluta di € 5.000,00 per sinistro.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini/terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

Art. 12 Scorte Tecniche - Vetture al seguito autorizzate

In ottemperanza al disposto del Decreto Legislativo n°9 del 15.01.02 ed a quanto previsto dalle norme del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, la garanzia R.C.T. si intende estesa alle scorte tecniche cui è imposta tale copertura, con esclusione di tutti i rischi disciplinanti dalla Legge 990/69 e successive modifiche. La presente estensione è prestata nei limiti del massimale di € 2.800.000,00 per sinistro o per la minor somma in relazione alle disposizioni di cui all'art. 11 comma e) del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada previsto con provvedimento 27 novembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 13 Atleti stranieri

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi prevista per i Tesserati, può essere estesa agli Atleti stranieri partecipanti a gare dilettantistiche organizzate dalla Contraente, da Società affiliate alla F.C.I., in seguito a richiesta scritta.

La Società organizzatrice della gara, per attivare tale copertura, dovrà inviare al Broker, prima della partenza della gara a mezzo raccomandata, telegramma fax o email tramite, l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al Broker con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

Copia del documento trasmesso al Broker con allegato copia del relativo assegno intestato all'Assicuratore, dovrà essere consegnato al Presidente di giuria per l'inoltro alla Segreteria generale F.C.I.

Premio unitario lordo a giornata di gara € 5,60.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nel modulo.

Art. 14 Partecipanti non tesserati a manifestazioni

Le garanzie di cui all'art. 2 della presente Sezione Responsabilità Civile Terzi previste per i Tesserati, possono essere estese a seguito di richiesta scritta a: "Partecipanti non tesserati a manifestazioni";

Il premio minimo per ogni giornata di manifestazione è:

fino a 200 Partecipanti non tesserati	€ 35,00
da 201 a 500 Partecipanti non tesserati	€ 70,00
da 501 a 1.000 Partecipanti non tesserati	€ 140,00

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507710 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570112 - P.IVA 0374081207 - R.E.A. 58466
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it


Unipol
GRUPPO

da 1.001 a 5.000 Partecipanti non tesserati € 350,00
oltre i 5.000 Partecipanti non tesserati € 63,00 ogni 1.000 Partecipanti in più, tesserati e non

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Infortuni in corso.

La Società organizzatrice della gara, per attivare la copertura, dovrà inviare al Broker, prima della partenza della manifestazione a mezzo raccomandata, telegramma fax o email, tramite l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al Broker, con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio della manifestazione indicato nel modulo.

Art. 16 Partecipanti non tesserati di età ricompresa tra i 5 - 15 anni a manifestazioni giovanili di tipo promozionale e/o scolastico

La Società organizzatrice della manifestazione, per attivare tale copertura, dovrà inviare al Broker, 24 ore prima della data indicata di inizio della manifestazione, a mezzo raccomandata, telegramma fax o email, tramite l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare al Broker, con le modalità sopra indicate, entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio della manifestazione indicato nel modulo.

Il premio minimo per ogni giornata di manifestazione è:

fino a 200 Partecipanti non tesserati € 17,50
da 201 a 500 Partecipanti non tesserati € 70,00
da 501 a 1.000 Partecipanti non tesserati € 140,00
da 1.001 a 5.000 Partecipanti non tesserati € 350,00
oltre i 5.000 Partecipanti non tesserati € 63,00 ogni 1.000 Partecipanti in più, tesserati e non

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Infortuni in corso.

Art. 17 Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni

Le garanzie di cui all'art. 2 di detta Sezione Responsabilità Civile Terzi previste per i Tesserati, possono essere estese in seguito a richiesta scritta, a:

- A. Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni
- | | |
|---|---------|
| Premio minimo per 30 Addetti a giornata | € 10,00 |
| Premio unitario oltre i 30 Addetti a giornata | € 0,50 |
- B. Personale forze dell'ordine in servizio alle gare € 0,50

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40138 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507701 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570072 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 512469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 102006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società in gruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it


Unipol
GRUPPO

Tale estensione potrà essere concessa in esclusivo abbinamento alla garanzia Infortuni in corso.

La Società organizzatrice della gara, per attivare tale copertura, dovrà inviare al Broker, prima della partenza della gara a mezzo raccomandata, telegramma fax o email, tramite l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico bancario e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio.

Resta ferma la responsabilità da parte della Società organizzatrice, di inviare con le modalità sopra indicate al broker entro e non oltre 48 ore dall'espletamento di ogni singolo evento, l'elenco nominativo con l'indicazione delle date di nascita di tutti i Soggetti per i quali è stata richiesta l'attivazione della copertura integrativa per adesione.

La copertura assicurativa avrà effetto a partire dalla mezzanotte del giorno antecedente l'inizio gare/manifestazioni indicato nel modulo.

Art. 18 Estensione Massimali in forma giornaliera per Società affiliate

Le Società affiliate ed i Direttori in seguito a richiesta scritta possono aumentare in forma giornaliera (per singola gara e/o manifestazione) i massimali assicurati attivando una delle due opzioni di seguito riportate:

- Opzione n. 1 - Estensione Massimali R.C.T. da € 1.300.000,00 a € 3.000.000,00**
Premio lordo a giornata e/o manifestazione € 105,00
- Opzione n. 2 - Estensione Massimali R. C.T. da € 1.300.000,00 a € 5.000.000,00**
Premio lordo a giornata e/o manifestazioni € 175,00

Per attivare le opzioni sopra indicate, i Soggetti interessati dovranno inviare al broker, a mezzo raccomandata, telegramma fax o email, tramite l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio. In caso di attivazione della copertura giornaliera la modulistica ed il relativo pagamento dovranno essere inviati al Broker prima della partenza della gara.

Le garanzie e prestazioni sopra riportate non sono cumulabili tra loro.

Art. 19 Estensione Massimali in forma giornaliera per Direttori Corsa

Le Società affiliate ed i Direttori in seguito a richiesta scritta possono aumentare in forma giornaliera (per singola gara e/o manifestazione) i massimali assicurati attivando una delle due opzioni di seguito riportate:

- Opzione n. 1 - Estensione Massimali R. C.T. da € 1.300.000,00 a € 5.000.000,00**
Premio lordo a giornata e/o manifestazioni € 250,00

Per attivare le opzioni sopra indicate, i Soggetti interessati dovranno inviare al broker, a mezzo raccomandata, telegramma fax o email, tramite l'apposito modulo debitamente compilato, unitamente a copia del bonifico e/o assegno circolare comprovante il pagamento del premio. In caso di attivazione della copertura giornaliera la modulistica ed il relativo pagamento dovranno essere inviati al Broker prima della partenza della gara.

Le garanzie e prestazioni sopra riportate non sono cumulabili tra loro.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


UNIPOL

Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 02818570012 - P.IVA 0374081207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00005 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritta all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Art. 20 Limite di indennizzo per sinistro

Si conviene tra le Parti che, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà essere superiore a € 10.000.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, l'Impresa procederà alla loro riduzione proporzionale.

LA CONTRAENTE

LA COMPAGNIA



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40126 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740801207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it